



Comune di Roncone
(Provincia Autonoma di Trento)

Piano Regolatore Generale Variante 2012

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE AL VERBALE CUP

N. 05/2013 DI DATA 24 APRILE 2013

Data: Settembre 2014
Seconda adozione

dott. arch. Remo Zulberti

Studio di architettura ed urbanistica
tel. 0465-621094 - cell. 335.8391680
remozulberti@hotmail.com



INDICE

Parte prima – Analisi puntuale del verbale CUP	2
<i>PREMESSE DI CARATTERE GENERALE</i>	<i>2</i>
La variante del Piano Regolatore Generale	2
Adozione e deposito atti	2
Contenuti della variante	2
Elenco varianti non evidenziate in prima adozione	2
Modifica delle categorie di intervento degli edifici catalogati nel patrimonio edilizio montano	3
Art. 78. - R4a - Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione	4
Art. 77 bis. - R4 - Sostituzione edilizia	4
Art. 78. - R5 - Demolizione con ricostruzione	5
Rendicontazione urbanistica	6
Dimensionamento	6
CARTOGRAFIA	6
Integrazioni	6
Legenda tipo e codici shape: controlli automatici e a vista	7
INQUADRAMENTO STRUTTURALE PUP	10
1. Risorse idriche e difesa del suolo	10
Parere conferenza dei servizi	10
Parere del Servizio geologico	11
2. Aree protette SIC/ZPS	12
3. Aree boscate	12
Parco faunistico	12
4. Aree sottoposte a vincolo culturale	12
5. Aree agricole	12
6. Aree turistiche e commerciali	12
7. Aree industriali ed artigianali	13
SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI DEL PUP	13
Zona lago	13
Art. 51 Indici di zona per strutture pubbliche.	13
Parco faunistico	13
Variante 14 – ampliamento area produttiva (bondo)	13
Zona Pibison - Villa Glori	13
Loc. Lingessima	14
Aree residenziale Loc. Danalin	14
Parcheggio a Fontanedo	14
Altre aree residenziali	14
Vincolo preordinato all'esproprio.	14
Parcheggi in centro storico.	14
Patrimonio edilizio montano	14
Malghe	15
Servizi ed infrastrutture	15
Tutela dell'aria e dell'acqua ed energia	16
Tutela del suolo	17
Inquinamento acustico	17
Protezione dall'esposizione a campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici	17
Norme di attuazione	18

Parte prima – Analisi puntuale del verbale CUP

PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

La variante del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Roncone approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 3088 di data 6 dicembre 2002, ed entrato in vigore il 18 dicembre 2002, a seguito di pubblicazione sul BUR n. 52/I-II di data 17/12/2002, è stato oggetto di variante adottata dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2012 con delibera n. 60.

Adozione e deposito atti

La variante al PRG, delibera e documentazione, è stata pubblicata in data 18/01/2013, sul BUR n. 4 parte terza e depositata presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 22/01/2013 al 21/02/2013.

In tale periodo sono state presentate 19 osservazioni.

Durante il periodo del deposito si è provveduto ad inviare al Servizio Urbanistica e Tutela del Territorio della Provincia Autonoma di Trento i documenti necessari per procedere con l'iter di approvazione della variante e nello specifico per sottoporre il progetto di variante alla Commissione Urbanistica Provinciale.

Il Servizio Urbanistica in data La Provincia Autonoma in data 30 luglio 2013 ha provveduto alla trasmissione del Verbale della Commissione Urbanistica Provinciale n. 05 di data 24 aprile 2013.

La presente relazione intende argomentare sulle varie osservazioni espresse dalla CUP, precisando i punti di riscontro e di rettifica degli elaborati sottoposti alla definitiva adozione.

Per alcune osservazioni e richiami avanzati dalla CUP, si provvede ad illustrare con maggiore dettaglio gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ad integrazione della relazione illustrativa di variante, anche essa aggiornata a seguito delle modifiche introdotte per la adozione definitiva.

Contenuti della variante

Il verbale della CUP si sofferma evidenziando in particolare tre tematiche:

- a. Fascia lago
- b. Aree agricole;
- c. PA 3 compensativo.

Ancora il verbale CUP evidenzia la presenza di ulteriori varianti, non evidenziate cartograficamente. Si provvede quindi ad integrare gli elaborati di piano aggiornando l'elenco e numerazione delle varianti come segue.

Elenco varianti non evidenziate in prima adozione

Nel Verbale CUP si riporta che alcune varianti non risultano riportate nell'elenco e precisamente:

- 99 da area insediativa di espansione ad insediativa di completamento: si provvede ad inserirla in seconda adozione;

- 100 da agricola secondaria a verde privato: si tratta di un'area di proprietà pubblica attigua alla variante n. 26.
- 101 Si tratta della rettifica di previsione sulla base di un progetto già realizzato dal comune.
- 102 L'area produttiva, per la parte verso il torrente Adanà, non risultava più di interesse per proprietari ed è stata stralciata inserendo una zona a verde privato e area residenziale di completamento, visto che gli edifici esistenti non hanno un carattere funzionale produttivo. La modifica viene confermata in seconda adozione con alcune modifiche dei perimetri, riducendo l'area B1 ed E5, incrementando l'area agricola E2.2

Modifica delle categorie di intervento degli edifici catalogati nel patrimonio edilizio montano.

Per quanto riguarda le modifiche apportate agli edifici del patrimonio edilizio montano, in seconda adozione si è provveduto a ricontrollare la corrispondenza delle modifiche introdotte con la numerazione delle varianti, inserendo in relazione un apposito capitolo.

In particolare si evidenzia che la modifica della sigla relativa alla categoria non comporta variante, ma è stata effettuata a seguito del riallineamento delle diverse categorie di intervento in adeguamento alla legenda tipo ed ai contenuti dell'articolo 99 della L.P. 1/2008.

Tabella di equiparazione:

PRG in vigore	Codici shape Legenda tipo	art. 99 LP 1/2008	PRG di Variante
R1 Restauro	A203 - R1 Restauro	c) Restauro	R1 Restauro
R2 Risanamento conservativo	A204 – R2 Risanamento conservativo	d) Risanamento conservativo	R2 Risanamento conservativo
R3a Ristrutturazione parziale	A205 – R3 Ristrutturazione	e) Ristrutturazione edilizia	R3a Ristrutturazione parziale
R3b Ristrutturazione totale			R3b Ristrutturazione totale
R4a Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione (#)	A206 – R4 Sostituzione edilizia	f) omissis (ex sostituzione edilizia)	R4 Sostituzione edilizia
	A207 – R5 Demolizione e ricostruzione	g) Demolizione con ricostruzione	R5 Demolizione con ricostruzione
R4b Demolizione senza ricostruzione	A208 – R6 Demolizione	h) Demolizione	R6 Demolizione senza ricostruzione
Riordino volumi accessori	A209 – A Manufatto accessorio	--	R7 Riordino volumi accessori
R5 Ricostruzione	--	--	R8 Ricostruzione
R6 Nuova costruzione	--	--	R9 Nuova costruzione

(#) Sostituzione edilizia per edifici storici in stato di avanzato degrado statico strutturale e/o rovina ove risulta impossibile alcun intervento di recupero;

Demolizione con ricostruzione per edifici incongrui e/o senza caratterizzazione storica

In conseguenza della rinomina delle categoria di intervento si è provveduto a modificare la sigla riportata nelle schede sintetiche del patrimonio edilizio montano. La modifica della sigla non è da considerarsi come variante.

In particolare gli edifici interessati dalla modifica della sigla sono i seguenti:

Ricostruzione

La ricostruzione dei ruderi catalogati all'interno del piano di recupero del patrimonio edilizio montano, nel testo delle NdA del 2012 è divenuto R8 Ricostruzione, ove prima era identificato con la sigla R5

Quindi nelle schede del patrimonio edilizio montano la sigla R5 è stata sostituita con R8. Vale per i seguenti edifici: 15, 20, 91, 265, 294, 299, 356, 358.

Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione

L'intervento della sostituzione edilizia nel testo del 2002, era unito all'intervento della demolizione con ricostruzione.

Con la variante 2012, sono stati suddivisi i due interventi: da R4a Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione, alle due distinte categorie R4 - Sostituzione edilizia e R5 - Demolizione con ricostruzione.

Di conseguenza gli edifici per i quali era stata assegnata la categoria R4a, sono stati oggetto di modifica della sigla di intervento differenziando R4 ed R5 sulla base delle oggettive condizioni dell'edificio esistente, sulla base delle foto e dei dati di analisi del PRG 2002.

Norme di attuazione in vigore PRG 2002	Norme di attuazione variante 2012
<u>Art. 78. - R4a - Sostituzione edilizia e Demolizione con ricostruzione</u> 1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione sono previsti rispettivamente per due tipologie di edifici: 1.1. Il primo riguarda edifici storici, caratterizzati da particolari architetture minori e tipologie costruttive autoctone, che si trovano in condizioni di tale degrado da rendere tecnicamente impossibile alcun intervento di recupero (marciume delle parti lignee, inconsistenza delle malte, murature dissestate). 1.1.1. Per tali edifici è ammessa la sostituzione edilizia, ossia la demolizione e conseguente ricostruzione con riproposizione formale, dimensionale, tipologica e decorativa del tutto uguale al manufatto preesistente, 1.1.2. Al fine di permettere la ricostruzione filologica è necessario prevedere un rilievo architettonico dell'edificio in scala 1:50 con rappresentazione dei particolari architettonici e tecnici in scala 1:20. Particolarmente curato dovrà essere il rilievo dei manufatti lignei, dei sistemi di incastro, delle imposte del tetto, degli arredi interni e degli infissi esterni. Gli elementi lignei che presentano un grado di conservazione adeguato dovranno essere ricollocati nella originaria posizione. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esaustiva; 1.1.3. Tutte le parti in pietra e in ferro battuto originarie, dovranno essere riproposte nelle posizioni originarie. Si consiglia inoltre di riutilizzare particolari pezzi costruttivi, quali pietre d'angolo che nell'edificio ricostruito dovranno rimanere a vista.	<u>Art. 77 bis. - R4 - Sostituzione edilizia</u> 1. L'intervento di sostituzione edilizia è previsto per edifici storici, caratterizzati da particolari architetture e da tipologie costruttive tradizionali, che si trovano in condizioni di tale degrado da rendere tecnicamente impossibile alcun intervento di recupero (marciume delle parti lignee, inconsistenza delle malte, murature dissestate). 1.1 Per tali edifici è ammessa la sostituzione edilizia, ossia la demolizione e conseguente ricostruzione con riproposizione formale, dimensionale, tipologica e decorativa del tutto uguale al manufatto preesistente, 1.2 Al fine di permettere la ricostruzione filologica è necessario prevedere un rilievo architettonico dell'edificio in scala 1:50 con rappresentazione dei particolari architettonici e tecnici in scala 1:20. Particolarmente curato dovrà essere il rilievo dei manufatti lignei, dei sistemi di incastro, delle imposte del tetto, degli arredi interni e degli infissi esterni. Gli elementi lignei che presentano un grado di conservazione adeguato dovranno essere ricollocati nella originaria posizione. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esaustiva; 1.3 Tutte le parti in pietra e in ferro battuto originarie, dovranno essere riproposte nelle posizioni originarie. Si consiglia inoltre di riutilizzare particolari pezzi costruttivi, quali pietre d'angolo che nell'edificio ricostruito dovranno rimanere a vista.

1.1.4. Per tali edifici è ammessa la deroga per quanto attiene le distanze minime da strade, confini, edifici: la demolizione conseguente al rilascio della specifica concessione non fa perdere il diritto di ricostruzione nello stesso luogo. 1.1.5. Gli edifici oggetto del presente intervento sono individuati nelle schede di analisi e progetto e nelle cartografie in scala 1:1000. 1.2. L'intervento di demolizione e ricostruzione è previsto per quegli edifici incongrui o in stato di forte degrado esistenti all'interno delle aree perimetrate degli insediamenti storici, oppure individuate con schedatura fra i manufatti sparsi in ambito storico-paesistico, che deturpano l'aspetto tradizionale ed ambientale dei luoghi. 1.2.1. La ricostruzione di detti manufatti è possibile solo se in regola con le norme urbanistico-edilizie. 1.2.2. Per i manufatti accessori incongrui in caso di ricostruzione vanno rispettate le norme di distanza dalle strade e dalle proprietà. Nel qual caso è ammesso lo spostamento del sedime all'interno del lotto di pertinenza. La distanza dagli edifici esistenti all'interno del lotto potrà essere di minimo 3,00 m. 1.2.3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento. 1.2.4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento. 1.2.5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.	1.4 Per tali edifici è ammessa la deroga per quanto attiene le distanze minime da strade, confini, edifici: la demolizione conseguente al rilascio della specifica concessione non fa perdere il diritto di ricostruzione nello stesso luogo. 1.5 Gli edifici oggetto del presente intervento sono individuati nelle schede di analisi e progetto di recupero del patrimonio edilizio montano e nelle cartografie in scala 1:1000 per il recupero del Centro Storico. <u>Art. 78. - R5 - Demolizione con ricostruzione</u> 1. L'intervento di demolizione e ricostruzione è previsto per quegli edifici incongrui o in stato di forte degrado esistenti all'interno delle aree perimetrate degli insediamenti storici, oppure individuate con schedatura fra i manufatti sparsi in ambito storico-paesistico, che deturpano l'aspetto tradizionale ed ambientale dei luoghi. 1.1 La ricostruzione di detti manufatti è possibile solo se in regola con le norme urbanistico-edilizie. 1.2 Per i manufatti accessori incongrui in caso di ricostruzione vanno rispettate le norme di distanza dalle strade e dalle proprietà. Nel qual caso è ammesso lo spostamento del sedime all'interno del lotto di pertinenza. La distanza dagli edifici esistenti all'interno del lotto potrà essere di minimo 3,00 m. 1.3 Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento. 1.4 Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento. 1.5 Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
---	--

Quindi:

è stata assegnata la categoria **R4** - Sostituzione edilizia alle unità edilizie n.: 28, 36, 54, 108, 112, 116, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 253.

è stata assegnata la categoria **R5** - Demolizione con ricostruzione alle unità edilizie n.: 24, 25, 33, 46, 72, 75, 92, 106, 118, 169, 215, 217, 218, 220, 226, 271, 274, 278, 287, 314, 325, 330, 335, 354, 363.

Malghe ed altre strutture non classificate come patrimonio edilizio montano

Inoltre nei Dati di Analisi ed Intervento dell'elaborato "Dati sintetici del Patrimonio edilizio montano" sono stati inserite anche le numerazioni delle malghe stalle ed edifici annessi posti in aree pascolive e riguardano gli edifici:

Per gli edifici 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 si applicano le norme dell'art. 44. - Zona E7 – Pascolo

Per gli edifici 361, 362 si applicano le norme dell'art. 47. - Zone F1.1 - Attrezzature collettive.

Rendicontazione urbanistica

La relazione è stata integrata con un'analisi maggiormente dettagliata relativamente alla coerenza con le strategie e le azioni del PUP.

Dimensionamento

Per la seconda adozione si è provveduto ad integrare i dati anagrafici principali e le stime per l'incremento atteso per il prossimo decennio.

Si annota che molte delle tabelle riportate nel seguito non sono aggiornabili in quanto molti dati un tempo disponibili in rete, oggi non risultano aggiornati successivamente al 2009.

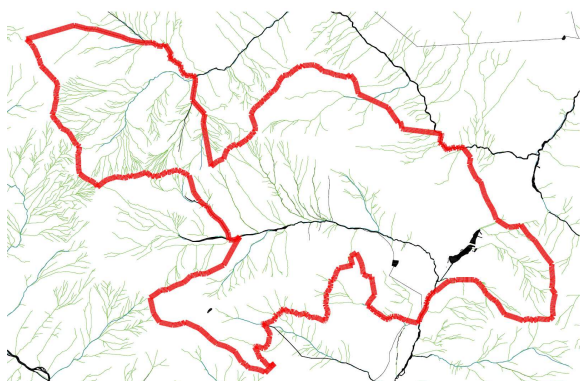
(per esempio: <http://www.statweb.provincia.tn.it/ConcessioniEdilizie/>)

CARTOGRAFIA

Integrazioni

245 Dosso dei morti

Corsi acqua



inserito

Sono state inserite le acque pubbliche ed i corsi più importanti, compreso i tratti intubati.

Si precisa che il reticolo fornito in base shape dal servizio bacini montani risulta fitto al punto da risultare non leggibile nella cartografia del PRG.

La variante 82 è costituita da un percorso pedonale in fregio al torrente Adanà rappresentato correttamente nella cartografia di prima adozione.

La variante 15 riguarda lo stralcio del vecchio tracciato della circonvallazione PUP.

La variante 16 riguarda il nuovo tracciato della circonvallazione PUP.

Aree agricole di pregio

Sono stati rettificati i perimetri in prossimità delle strutture zootecniche creando la sovrapposizione (Temi compatibili).

I perimetri esterni non sono stati modificati rispetto alla prima adozione in quanto la “non piena corrispondenza” risponde alla rettifica operata ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del PUP.

G4 Rispetto storico, ambientale

E' stata corretta la norma al fine di rendere coerente il tematismo cartografico

Rispetto Laghi

E' stato rettificato il perimetro come da shape PUP.

Tutela ambientale

Ove possibile sono stati rettificati i perimetri applicando il criterio dell’articolo 11, comma 4, del PUP tenendo in considerazione i limiti catastali già utilizzati in prima adozione.

Aree agricole di pregio

Il perimetro è stato corretto come indicato al punto precedente.

Aree agricole art. 37 PUP	Il perimetro verso le zone a destinazione non Agricola sono state ridefinite seguendo i perimetri catastali ai sensi dell'art. 11, comma 4 del PUP. Il perimetro di confinamento con le zone agricole locali è stato volutamente mantenuto come da shape provinciale.
Aree agricole locali	Vale quanto riportato per le aree agricole PUP art. 37.
Aree produttive locali	L'area è stata ridotta in prossimità dell'area archeologica oggetto di recente vincolo e riassegnata ad attrezzature pubbliche F1. (variante 10). L'area inoltre è stata oggetto di incremento a seguito dell'inserimento della variante n. 48. Area in riduzione 900 mq – Area in incremento 1.234 mq.
Viabilità	La fascia di rispetto è stata integrata e corretta, (unicamente per la viabilità di interesse provinciale e per quella locale di progetto). E' stata inserita la fascia di rispetto del tratto in galleria relativo alla strada provinciale di progetto (III ^ cat). Per la parte rimanente della viabilità esistente e di potenziamento locale si applicano i valori delle NdA.
Area cimiteriale	L'area cimiteriale riportata nel PRG corrisponde all'area del PRG in vigore. La fascia di rispetto è misurata a partire dalle mura, comprendendo la parte in ampliamento recentemente realizzata, ma non ancora frazionata. L'articolo 47 e 58 delle NdA è stato aggiornato.
Baite di Val Bondone	Si è provveduto ad integrare cartografia e norme con il comma 9 e 10 dell'articolo 60.
Aree di protezione fluviale del PUP	Non risultano all'interno del territorio comunale.
Ambito fluviale di interesse ecologico PGUAP	Non risultano all'interno del territorio comunale.
E 108 Aree ad elevata integrità	Corrispondono all'ex improduttivo ora codificato come aree ad elevata integrità.

Legenda tipo e codici shape: controlli automatici e a vista.

Per la seconda adozione è stato rivista e completata la corrispondenza della legenda tipo, tenendo in considerazione che alcuni tematismi sono in ogni caso adattati al fine di migliorarne la leggibilità in riferimento alla sovrapposizione all'interno del sistema insediativo o del sistema ambientale. (Segnate con – i dati non forniti in quanto non disponibili).

In Particolare:

<u>Codice shape</u>	<u>Corrispondenza legenda PRG e rettifiche:</u>
Z910 – Taglio di mappa	Inseriti i Quadri di riferimento delle diverse tavole
E108 Aree elevata integrità	Nuovo shape per le ex aree improduttive ora “elevata integrità”
A106 Elemento storico sul territorio	Inserito l'attributo.
E108 Area ad elevata integrità	-- (vedi sopra)

Geometrie non valide	Il dato verrà ricontrollato successivamente alla definitiva approvazione del PRG.
A106 Elemento storico culturale	A.3 Elementi di tutela storico/paesaggistica locale
E106 Bosco	E3.1 Forestali misto ceduo E3.2 Forestali misto fustaia Si tratta di differenziazioni della tipologia del bosco come da PRG in vigore confermate in sede di variante dall'amministrazione comunale.
E111 Prati di montagna	E6 Prati falciati di monte (Definizione contenuta nel PRG in vigore. Tale definizione è sorta in occasione della variante 2002 che conteneva, per primo nell'ambito della pianificazione comunale del Trentino, il progetto di recupero delle "Ca' da mont" (Patrimonio edilizio montano) ai sensi della Del. G.P. 611 di data 22 marzo 2002. F1.1 Attrezzature collettive: Integrati perimetri e shape
E201 Attrezzature CA locali	-A- Amministrative e civile
E201 Attrezzature CA locali	- T- Turistiche
F203 Scolastiche culturali	-S- Scolastiche
F205 Religiosa	-R- Religiose
F213 Assistenziale	-as- Casa anziani
F207 Sportiva all'aperto	F2.1 - Campo da calcio F2.2 - Parco Lago; F2.3 - Crossodromo
F304 Verde attrezzato di progetto	-- (modificato)
F501 e altra viabilità poligonale	Le tavole grafiche rappresentano unicamente la viabilità lineare, utile ed indispensabile per la classificazione (PUP 2000) e la conseguente determinazione delle fasce di rispetto (Del GP 909/95). La viabilità poligonale è fornita solo come dato shape al fine di superare la verifica CPU.
F803 Infrastrutture tecnologiche	Zone F1.3 – Infrastrutture tecnologiche (art.49)
G103 Fascia rispetto stradale	G.1 Rispetto stradale
V100 Varianti cartografiche	Varianti cartografiche
Z301 Vincolo diretto manufatti e siti	Modificato l'articolo 60 ed aggiornata la cartografia con i nuovi codici Z301 e Z327.
Z309 SIC	E' rappresentato come tematismo nella tavola del sistema ambientale scale 1:10.000
Z317 Riserva locale	-- cancellato
Z304 Protezione naturalistica	F1.2 – Parco faunistico. Il codice è stato utilizzato per il parco faunistico.
Z503 Piani di recupero	Si tratta di due piani di recupero già previsti dal PRG in vigore per le baite della val di Bondone
Z603 Siti da bonificare	Rettificata la legenda

A301 Patrimonio edilizio montano	Si conferma la differenziazione grafica necessaria per la distinzione nelle cartografie del sistema insediativo
B103 Area residenziale di completamento	Rettificata la legenda
D214 Area sosta camper	Rettificata la legenda
F444 Elettrodotto	Rettificata la legenda
F418 Percorso pedonale	Rettificata la legenda
Z201 Tutela ambientale	Nelle tavole del sistema insediativo il perimetro dell'area di tutela ambientale è stato inserito con un cartiglio differenziato. Nel sistema ambientale è stato proposto il cartiglio della legenda tipo.
E108 aree elevata integrità	Rettificata la legenda (vedi anche note dei punti precedenti).
E111 Prati di montagna	Rettificata la legenda (vedi anche note dei punti precedenti).
D207 Parco terme	Variante n. 11 stralciata in seconda adozione
Z304 Protezione naturalistica	F1.2 – Parco faunistico. Il codice è stato utilizzato per il parco faunistico.
F424 Svincoli di progetto	Nelle tavole è stato proposto un simbolo grafico differenziato al fine di rendere evidente la presenza degli incroci di progetto. (il tematismo della legenda tipo appare troppo leggero o fronte di una tavola ricca di colori e segni)
Z301 Beni culturali	Rettificata la legenda e le norme relative all'ex "rispetto storico, ambientale e paesistico (art. 60 e 60 bis)
Z604 Siti potenzialmente inquinati	Rettificata la legenda e le norme relative all'ex "ripristino ambientale" (art. 62)
F303 Verde ricreativo attrezzato	Le zone sportive sono state codificate con F207 Crossodromo e F L'area sportiva-ricreativa fascia lago è stata inserita con codice F208 (sportiva all'aperto di progetto)
Z101 Laghi	Rettificata la legenda Le acque superficiali sono state suddivise negli shape Z101, Z102, Z104, Z105.
<u>Controllo a vista pdf e shape</u>	Rettificata la zona Lasavino (verde ricreativo attrezzato) e le aree zootecniche in zona Bondai.

INQUADRAMENTO STRUTTURALE PUP

1. Risorse idriche e difesa del suolo

La conferenza dei servizi rileva alcuni aspetti normativi (Vedi art. 10 NdA) e cartografici (Reticolo idrografico) già aggiornati (vedi note sopra).

Per quanto riguarda le particelle del demanio idrico si segnala che a nord del lago di Roncone esistono particelle del demanio idrico che non corrispondono alle acque superficiali.

Il dato cartografico di fiumi, torrenti del PRG non corrisponde quindi con il dato tavolare del demani o idrico.



Per le fasce di rispetto delle acque si rinvia all'articolo 63 NdA.

Non sono presenti zone d'Ambito fluviale di interesse ecologico PGUAP.

L'articolo 41 del verde privato è stato aggiornato.

Parere conferenza dei servizi

- | | | |
|------|----|---|
| var. | 3 | Stralciata in seconda adozione |
| var. | 10 | Il corso d'acqua corre su comune catastale di Lardaro. Aggiornata la normativa art. 63 NdA. |
| var. | 12 | L'area si pone oltre la fascia di 10 metri. |

- var. 15 e 16 Si tratta del nuovo tracciato di viabilità previsto dal PUP.
- var. 61 L'edificio p.ed. 970 è posto a distanza di ca. 18 m dal torrente inserito in cartografia. (non acqua pubblica).
- var. 75 L'intervento viene condizionato con le prescrizioni contenute nella valutazione della conferenza servizi. (art. 10 bis c. 1.1) (scheda PEME 375).
Inserita anche la prescrizione relativa alla valutazione di incidenza.
- var. 78 Si provvede allo stralcio del cambio di destinazione per la parte d'area ricadente in fascia di rispetto delle acque.
- var. 82 Trattasi della previsione di un percorso pedonale in fregio al torrente Adannà, compatibile con i vincoli delle fasce di rispetto, fatta salva l'autorizzazione prevista dalla LP 18/76.
- var. 88 L'are di variante è stata ridotta e comunque non interessa l'area di rispetto di 10 metri delle acque pubbliche. (il torrente Adanà è posto a 45 metri, mentre la p.f. 3906/3 risulta sdemanializzata).
- var.89 e 90 (Parco faunistico) Si è provveduto a ridurre il perimetro in prossimità delle acque pubbliche poste a sud ovest, sud est dell'area 89, e nord dell'area 90. Tuttavia si rimarca che la previsione di parco non prevede la manomissione del terreno, ma solo un uso controllato del territorio **pienamente compatibile** con i dettami della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"
- var. 96 L'area di previsione è stata ridotta togliendo anche quella ricadente in zona di elevata pericolosità.

Parere del Servizio geologico

- var. 1 Stralciata in seconda adozione
- var. 4 Inserita la prescrizione Art. 10 c.1.2
- var. 18 La zona è stata limitata verso l'area boschiva.
- var. 48 L'area risulta strategica per il progetto di ampliamento delle attività industriali esistenti.
L'Amministrazione comunale intende **confermare la previsione** chiedendo la revisione del parere subordinando contestualmente l'intervento alla redazione di una specifica relazione geologica per la verifica della stabilità del versante e la verifica sui crolli rocciosi. (art. 10 c. 1.3)
- var. 52 L'area risulta strategica per il progetto di ampliamento dell'area sportiva di iniziativa pubblica, già finanziati dal FUT.
L'Amministrazione comunale intende **confermare la previsione** chiedendo la revisione del parere subordinando contestualmente l'intervento alla redazione di una specifica relazione geologica per la verifica della stabilità del versante e la verifica sui crolli rocciosi. (art. 10 c. 1.4).
Si precisa che l'intervento di ampliamento prevede già le opere di difesa del versante che sarà.
- var. 59 Inserita la prescrizione Art. 10 c.1.5
- var. 65 Si tratta del ripristino di un sentiero già oggi in parte utilizzato. Si prescrive la redazione di una perizia geologica con verifica dei crolli rocciosi. (art. 10 c. 1.6).
- var. 76 Inserita la prescrizione Art. 10 c.1.7
- var. 89-90 Parco Faunistico. L'Amministrazione comunale intende **confermare la previsione** inserendo nelle norme del piano le prescrizioni del servizio geologico. (art. 48 c.7).

2. Aree protette SIC/ZPS

E' stato aggiornato l'articolo 63bis con il SIC Re di Castello Breguzzo nelle norme ed in relazione. Inserita la prescrizione per la valutazione di incidenza per la baita al Passo del frate (var. 75)

3. Aree boscate

Per gli edifici interni al PEME (ca' da mont) che ricadono in area boscata, scheda 285 (var. 55) e scheda 307 (var. 73), il parere negativo ha comportato lo stralcio delle varianti.

La variante 3b è stata stralciata.

La variante 78 è stata ridotta mantenendo a bosco la fascia posta a margine del torrente.

Parco faunistico

Per quanto riguarda il Parco faunistico, necessariamente per le sue funzioni interessa un'ampia area boscata. L'area sarà destinata prevalentemente alla conservazione della fauna e flore locali, senza prevedere disboscamenti. Le infrastrutture dovranno sorgere nelle aree prative o nelle radure già esistenti o utilizzando edifici esistenti. Attualmente l'amministrazione è impegnata nella predisposizione di un progetto preliminare dell'opera, coadiuvata da collaboratori istituzionali con i quali potere instaurare anche un accordo di utilizzo con la possibilità di insediare anche zone per il recupero dei volatili o altre specie animali.

4. Aree sottoposte a vincolo culturale

Sono stati integrati i beni vincolati ed aggiornata la normativa di riferimento (vedi art. 60 e 60 bis).

L'articolo 68 è stato stralciato vista la concomitante iniziativa dell'Amministrazione di rivedere autonomamente (rispetto all'attuale procedura di variante del PRG) il piano di recupero dell'insediamento storico.

L'articolo 74 è stato aggiornato.

Nel caso le modifiche introdotte non siano sufficientemente rispondenti alle note, si chiede cortesemente di potere disporre di un **testo tipo** applicabile a tutti i comuni in sostituzione delle norme specifiche contenute nel PRG di Roncone.

5. Aree agricole

L'analisi critica del servizio agricoltura è stata attentamente valutata nella predisposizione degli elaborati di seconda adozione.

E' stato fatto tesoro dei consigli riguardanti le varianti n. 3 e 88 provvedendo alla modifica della prima variante e riduzione sostanziale della seconda.

Per quanto riguarda le aree zootecniche (p.ed. 809 e 776) con la variante n. 105 è stato inserita la possibilità di ampliamento in direzione est e sud, vista anche la concomitante riduzione della variante 88.

Per quanto riguarda l'area zootecnica della p.ed. 776, si evidenzia lo stralcio della variante 80.

Per l'articolo 25. comma 3.5.1 è precisato che si tratta di manufatti accessori per edifici esistenti.

L'articolo 37 è stato aggiornato.

6. Aree turistiche e commerciali

La variante n. 11 è stata stralciata.

L'articolo 35 è stato aggiornato.

Per quanto riguarda l'adeguamento normativo del settore commerciale in seconda adozione si è provveduto all'adeguamento ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante).

La relazione illustrativa è stata conseguentemente corretta.

7. Aree industriali ed artigianali

Il servizio annotando le modifiche minime e giustificate apportate all'area produttiva di livello provinciale esprime parere positivo di competenza sulle varianti n. 10 e 18 (già descritte in precedenti pareri di altri servizi).

SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI DEL PUP

Zona lago

L'ambito del Lago è stato rivisto in forma sostanziale in adeguamento ai pareri già espressi dai diversi servizi descritti nei punti precedenti, procedendo con lo stralcio di numerose varianti al fine di garantire l'omogeneità degli interventi previsti e la riconversione delle aree compromesse dal punto di vista paesaggistico.

In particolare si evidenzia che la variante n. 3 non prevede più un'attività artigianale, ma esclusivamente una zona residenziale, la cui attuazione deve essere considerata compatibile con gli obiettivi di riqualificazione e recupero degli ambiti agricoli.

Art. 51 Indici di zona per strutture pubbliche.

Per quanto riguarda gli indici previsti per la zona parco lago si evidenzia che il dato deriva dal PRG in vigore. La volontà è quella di realizzare piccole strutture a servizio delle attività ludico ricreative e sportive che l'area può contenere in attinenza con il progetto di fruibilità turistica di tutto il territorio comunale. Piccoli gazebo, servizi igienici, struttura coperta per il tennis o per attività di attrazione culturale ed associativa sono l'obiettivo massimo che si pone l'amministrazione senza pensare di realizzare strutture sovrabbondanti rispetto alle esigenze e soprattutto in linea con il programma di contenimento della spesa corrente per le manutenzioni e gestioni degli impianti stessi.

L'iniziativa per la realizzazione delle opere rimane pubblica. La necessità di mantenere degli indici nella norma è dovuta alla esigenza di garantire la conformità urbanistica nel caso alcuni interventi possano interessare terreni privati che dovranno necessariamente poi essere acquisiti dall'amministrazione comunale.

Parco faunistico

L'amministrazione comunale intende confermare la previsione verificata che la rettifica del perimetro e l'integrazione della norma permette di superare i pareri dei singoli servizi.

Variante 14 – ampliamento area produttiva (bondo)

Per quanto riguarda l'area non è intenzione dell'amministrazione procedere con ulteriori espansioni dell'area produttiva.

Zona Pibison - Villa Glori

Le varianti 80 e 20 sono state riviste riducendo l'area per la zona produttiva e riducendo l'impatto della nuova viabilità sulle aree agricole (eliminazione rotatoria e verde privato).

Si conferma la previsione di potenziare questo asse viario al fine di servire tutta l'area ad est della strada statale con l'aggiunta in seconda adozione della previsione di una rotatoria sulla strada statale. (varianti n. 118).

Loc. Lingessima

Per le varianti 85 5 6 si confermano in seconda adozione, visto anche il parere dell'APPA in merito all'emissione di rumore potenzialmente proveniente dalle zone produttive attigue che sono però destinate ad attività a ridotto impatto acustico. In ogni caso l'edificazione sarà assoggettata alle prescrizioni e condizioni previste all'articolo 10 ter aggiornato secondo le indicazioni dell'APPA in materia di protezione dall'inquinamento acustico.

Aree residenziale Loc. Danalin

Con la variante n. 12 è stato inserito in ambito residenziale un lembo di area agricola posta ad est della strada in fregio al torrente Adanà. L'area risulta facilmente accessibile, non comporta incremento di urbanizzazione,. L'amministrazione conferma dunque la scelta per questo ambito.

Diversa è la situazione della variante n. 113, posta ancora ad est della precedente in posizione orografica più bassa. L'inserimento di questa area, a seguito di accoglimento di un'osservazione privata, viene quindi proposta in aggiunta alla precedente zona, senza legare le due aree da vincolo di lottizzazione (la superficie complessiva è pari a 2.850 mq.

Parcheggio a Fontanedo

La variante n. 27 viene leggermente modificata, ma l'area è ritenuta fondamentale ed utile. Si tratta inoltre di un'area compatibile sia con la tutela storica del perimetro del centro storico che con il vicolo di condotta forzata esistente. Il parcheggio viene assoggettato a norme di tipo paesaggistico. (art. 15 c. 7).

Con tale variante si possono inoltre mantenere gli standard minimi che devono essere garantiti anche a fronte dello stralcio del parcheggio con variante n. 119.

Altre aree residenziali

Per la variante n. 36 si mantiene la destinazione C1 che presenta indici edificatori più bassi rispetto alla B1.

Per la variante n. 97 l'Amministrazione **intende confermare** fortemente la previsione in considerazione delle necessità espresse da parte della famiglia che da decenni lavora ed abita la località Pozza, altrimenti destinata all'abbandono da parte di ogni altro tipo di attività.

Vincolo preordinato all'esproprio.

Nell'accogliere alcune osservazioni private si è provveduto a risolvere le problematiche relative a zone ove da tempo permangono vincoli di natura espropriativa.

Non sono pervenute all'amministrazione ulteriori note, e ad un controllo sulle zone a destinazione pubblica preordinate all'esproprio non risultano situazioni che possano fare emergere necessariamente la previsione di indennizzi per mancato utilizzo urbanistico delle aree.

Parcheggi in centro storico.

Le varianti n. 81 e 72 sono state stralciate.

Patrimonio edilizio montano

L'adeguamento normativo del settore del piano di recupero del patrimonio edilizio montano non fa parte del progetto di revisione del PRG.

Siffatto adeguamento comporterebbe costi ingenti per l'amministrazione. Con la variante 2012 si è semplicemente proposto di inserire alcuni specifici interventi rispettando la norma in vigore, che non risulta in contrasto con la normativa provinciale, anche per il fatto che la delibera citata

611/2002, è nata anche grazie alla concomitante predisposizione del piano di recupero delle Ca' da mont di Roncone.

Eventuali diversità potranno essere affrontate solo ed esclusivamente con una revisione specifica del PEME che potrà essere affrontata solo dopo avere concluso l'iter della presente variante.

Nonostante ciò l'Amministrazione intende confermare le varianti che non hanno riscontrato problematicità rispetto ai pareri già espressi dai servizi foreste, agricoltura e geologico.

Inoltre per quanto riguarda gli incrementi volumetrici degli edifici delle case da mont, si precisa che gli stessi sono ammessi nel caso di specifiche indicazioni tipologiche e volumetriche come contenute nelle schede singole supportate da una chiara legenda ed altrettanto chiara suddivisione delle tipologie edilizie richiamate puntualmente nelle schede.

Nello specifico per le singole varianti:

Variante 1 stralciata.

Variante 2. L'amministrazione **conferma la previsione** in quanto pienamente rispondente alle prerogative contenute alla legge urbanistica ove si prevede la possibilità di modifica del sedime nel caso di interventi prossimi alla viabilità.

Si conferma inoltre che l'edificio, a seguito della realizzazione della strada di Lodino che porta in val di Breguzzo, è stato arginato dalla scarpata della strada provocando un continuo ristagno d'acqua. La soluzione prospettata di demolizione con ricostruzione e spostamento di sedime appare quindi la più logica e rispondente alle aspettative sia dell'amministrazione che dei proprietari intenzioni al recupero del manufatto altrimenti destinato alla rovina.

Non risulta inoltre perseguibile il consiglio di eseguire ulteriori bonifiche sia per gli ingenti costi (che sarebbero a cura dell'amministrazione) sia per l'interessamento di diverse proprietà che non godono di identiche condizioni oggettive.

Varianti 59 e 60 (schede 86 e 87) Si provvede ad escludere l'abitazione permanente.

Malghe

Edifici 366-367-368-370-371-372-373-374.

Si tratta di edifici numerati, ma non rientranti nel patrimonio edilizio montano. Per gli stessi si applicano le norme di zona dell'alpeggio come precisato nelle note delle schede.

Per gli altri edifici 375-376-377 le schede sono allegate ai documenti di prima e seconda adozione.

Servizi ed infrastrutture

ADEP:

Si è provveduto ad inserire il perimetro dei siti bonificati

SERVIZIO OPERE STRADALE E GESTIONE STRADE

Variante 98 stralciata.

Variante 10 – la zona prevede la realizzazione di strutture pubbliche. Il progetto terrà conto delle limitazioni poste e riferibili all'inquinamento prodotto dall'arteria stradale. A tale proposito si veda la disposizione del nuovo articolo 10ter delle NdA.

Variante 17 – Si tratta della regolarizzazione di una situazione già concessa e realizzata, relativa all'attività commerciale esistente da decenni lungo la strada statale.

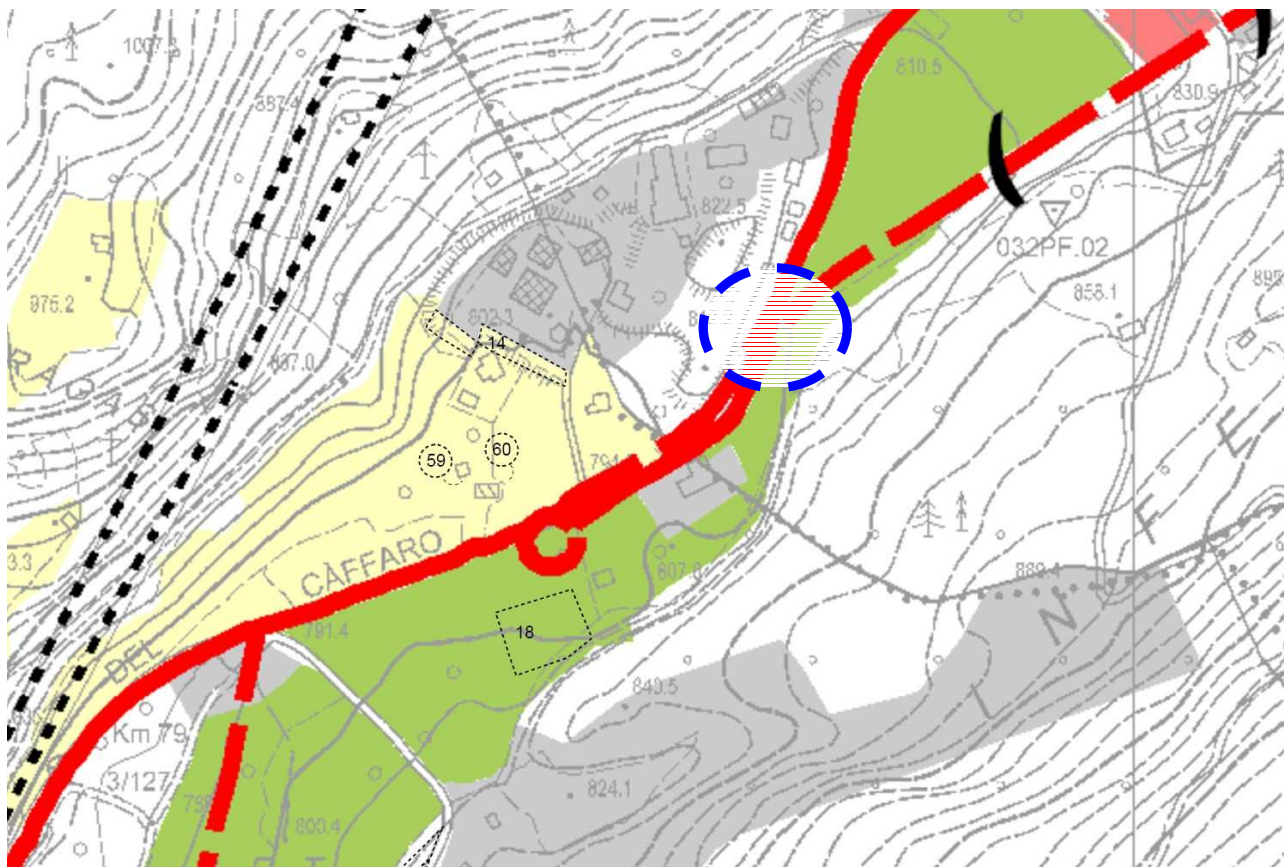
Variante 37. si tratta di uno svincolo già realizzato.

Varianti 70, 87 e 118. L'impegno dell'amministrazione è quello di concordare preventivamente con gli uffici preposti della PAT un progetto unico, coordinato e condiviso al fine di risolvere con questo intervento l'accessibilità alla strada statale di tutta la zona posta ad est della stessa.

Variante 16 – Nuova circonvallazione. Il tracciato è stato spostato ad est sulla base di una proposta preliminare condivisa dall'amministrazione comunale, in quanto con tale soluzione viene garantita maggiormente l'integrità del lago di Rondone e delle zone umide poste a nord.

Viene volutamente esclusa la rotatoria sull'arteria 237 in prossimità dell'innesto della circonvallazione di Bondo.

Dalle carte del PUP non risulta evincibile quale potrebbe essere il tracciato di progetto ed il motivo di necessità per realizzare una rotatoria all'interno della piana agricola, quando appare più logico che la rotatoria dovrebbe essere realizzata in comune di Bondo, come da estratto allegato.



Proposta di riposizionamento della rotatoria

Le norme del rispetto stradale sono state aggiornate come richiesto (art. 57 Nda).

La fascia di rispetto dei tracciati di interesse provinciale è stata rivista in seconda adozione ed integrata anche per la parte in galleria del tratto di circonvallazione di progetto.

Tutela dell'aria e dell'acqua ed energia

Non esistono ambiti fluviali ecologici in territorio del comune di Roncone.

Le varianti 91 e 92 sono state stralciate.

La variante 96 relativa alla viabilità locale è stata ridotta.

Per quanto riguarda il codice di buona pratica agronomica si chiede di lasciare tale disciplina ad uno specifico regolamento, o ad una sezione specifica del Regolamento Edilizio Comunale che

verrà predisposto al termine dell'iter di approvazione del PRG, anche utilizzando un eventuale norma tipo che potrà essere fornito dalla stessa APPA.

Le varianti 5, 6, 26, 27, 29, 85 tengono già conto della presenta dell'infrastruttura evidenziata in cartografia e per la quale valgono le norme di tutela dell'articolo. Si veda l'articolo 49 integrato con il richiamo al rispetto delle servitù.

Integrato l'articolo 32 con il divieto di spandimento liquami in area di rispetto delle acque.

Aree sosta camper. Integrato l'articolo 55 comma 14.

Carta delle risorse idriche. Aggiornata la normativa di PRG, art. 59.

L'area di protezione del lago di Roncone è stata adeguata alla cartografia del PUP.

Per quanto riguarda la fattoria didattica prevista all'interno del parco faunistico è stato integrato l'articolo 48, comma 5, richiamando l'autorizzazione preventiva dell'APA qualora la fattoria venga realizzata in strutture rurali esistenti all'interno della fascia di rispetto del lago.

Per il maneggio è stato aggiornato Articolo 51, comma 5, prescrivendo la realizzazione dello stesso all'esterno della fascia di rispetto del lago.

Variante n. 3a e 11 (terme) stralciata in seconda adozione.

Inserito il nuovo articolo 16bis ed Integrato l'articolo 55 in riferimento al controllo delle acque superficiali e/o provenienti da scavi.

Tutela del suolo

Si è provveduto a rettificare i perimetri dei siti bonificati

Siti inquinati			
Codice	Denominazione	Gruppo	Com. Amm.
SIB158001	Ex discarica RSU loc. Le Gere	Discariche SOIS bonificate	Roncone
SIB158002	Rinvenimento discarica pp. ff. 869-879-865/1	Siti bonificati	Roncone

Vedasi nuovo articolo 62 delle NdA.

Per la previsione di zona per attrezzature pubbliche (variante n. 10) vengono aggiornate le norme di attuazione, richiamando i vincoli derivanti dalla presenza del sito bonificato.

Inquinamento acustico

Si è provveduto a stralciare alcune previsioni ove le opere di difesa dalle sorgenti di rumore risultano incompatibili con l'assetto paesaggistico (variante n. 98)

Si veda il nuovo articolo 10 ter. Con il richiamo al rispetto della normativa.

Il piano di zonizzazione acustica verrà adeguato alle nuove previsioni successivamente alla approvazione della presente variante.

Per i parcheggi di progetto nessuno di questi presenta dimensioni tali da potere generare problematicità in riferimento all'inquinamento acustico. In ogni caso il progetto esecutivo dovrà essere verificato anche nel rispetto della normativa di settore per parcheggi superiori a 50 posti auto.

Protezione dall'esposizione a campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Si è provveduto ad integrare l'articolo 49 con le norme sugli elettrodotti e le relative fasce di rispetto.

Si annota tra l'altro che l'amministrazione non è riuscita ad entrare in possesso delle fasce di rispetto che dovevano essere fornite dall'ente gestore. Per tale motivo le cartografie riportano esclusivamente un perimetro di tutela preventiva, in attesa della fornitura del dato da parte dell'ente gestore.

si veda l'articolo 49 commi 7, 8 e 9 con la descrizione della normativa di riferimento e gli adempimenti relativi per interventi posti in prossimità degli elettrodotti.

Per quanto riguarda le varianti n. 52, 89 e 95 si tratta di zonizzazioni compatibili con la distanza esistente dagli elettrodotti in quanto non interessate dalla presenza continuativa (lavorativa o insediativa). In occasione dei singoli interventi verranno valutati gli adempimenti previsti dalla legge.

Norme di attuazione

Art. 4 - concessione convenzionata.	Vedasi nuovo articolo 65 bis.
Art. 5, c. 3	omesso
Art. 6, c. 3	non è stata individuata la problematica riportata nel verbale CUP.
Art. 8 definizioni e distanze	La normativa del PG è stata semplificata rinviando direttamente agli allegati 1 e 2 della Del GP 2023/2010.
Art. 10	Aggiornato
Art. 12	Aggiornato
Art. 22	Aggiornato
Art. 25 c. 1	Aggiornato
Art. 25, c. 4 Legnaie	<u>Confermato.</u> La norma è stata inserita su volontà dell'Amministrazione al fine di dare l'opportunità ai censiti di Roncone di realizzare legnaie pertinenziali anche per le ca' da mont, come già risulta previsto da molti PRG recentemente approvati dei comuni limitrofi.
Art. 27	Aggiornato. Al fine di non generare duplicazione di elenchi si rinvia direttamente alla legenda tipo ed all'indice delle NdA.
Art. 29	Aggiornato
Art. 33 (aree produttive)	Aggiornato
Art. 36 comma 3	Aggiornato
Art. 39 (bosco)	Aggiornato mantenendo le specifiche del PRG in vigore che non sono in contrasto con le norme del PUP. In particolare la differenziazione tipologica costituisce un elemento caratterizzante del territorio che l'amministrazione intende mantenere.
Art. 57 (rispetto stradale)	Aggiornato
Art. 61 (rive laghi)	Aggiornato
Art. 65 bis	Aggiornato (cancellati i contenuti dei piani)
Art. 37 comma 11	Aggiornato. Si specifica che la norma non è applicabile al patrimonio edilizio montano.

Gli articoli delle categorie di intervento hanno subito modifiche sulla base della normativa provinciale, non per modifica delle norme di PRG, il quale ha previsto per le case da mont specifiche tipologie già approvate, già applicate e per le quali tornare oggi alla loro messa in discussione creerebbe forti disparità di trattamento fra chi fino ad oggi ha operato, con merito, nell'ambito del recupero del patrimonio edilizio montano, e chi ha intenzione di intervenire oggi.

Modificare la norma ora comporterebbe il blocco delle iniziative private a discapito del proposito fondante della Del GP 611/2002, che puntava non solo al recupero dei manufatti, ma anche al mantenimento dei prati, alla manutenzione delle infrastrutture, alla pulizia e riordino delle canalizzazioni.

Come già annotato nella parte precedente della presente relazione l'Amministrazione comunale non ha oggi possibilità per affrontare una revisione del patrimonio edilizio montano.

Si intende quindi mantenere la normativa in vigore, rinviando a successive fasi di programmazione urbanistica eventuali revisioni del Piano di recupero del patrimonio edilizio montano.

Art. 77 bis

La sostituzione edilizia, ancorché non prevista dalla normativa provinciale, ricade come classifica di intervento all'interno della demolizione con ricostruzione.

Il PRG di Roncone assegna però a questa fattispecie una norma più restrittiva alla semplice demolizione con ricostruzione, dettando norme relative al mantenimento del sedime, della tipologia e delle caratteristiche costruttive principali.

Per tale motivo, essendo una norma più restrittiva si propone per il suo mantenimento.

la cancellazione di questa tipologia comporterebbe di conseguenza il rifacimento completo della schedatura del patrimonio edilizio montano, e come già citato prima non è nelle intenzioni e nelle possibilità dell'amministrazione comunale procedere con queste modifiche.

Art. 81

La ricostruzione è una norma specificatamente scritta per il recupero del patrimonio edilizio montano, in vigore ed applicata a partire dal 2002.
per le motivazioni già riportate ai punti precedenti non pare quindi possibile provvedere al suo stralcio.

Art. 82, comma 7

Si stralcia il comma 7, rinviando alla revisione del piano dell'insediamento storico.

Art. 19, lettera e)

Aggiornato

Art. 1, comma 2.

Aggiornato.

La norma pare scritta correttamente. Gli ampliamenti citati sono quelli eventualmente previsti dalla singole schede di analisi e progetto o dalle planimetrie del PRG centri storici in vigore. Gli ulteriori bonus assegnabili ai sensi dell'articolo 86 della LP non possono essere calcolati per gli edifici soggetti a risanamento.

Metodi di misurazione e distanze

Aggiornata completamente la normativa con rinvio diretto agli allegati 1 e 2 della Del GP 2023/2010.

